



REGOLAMENTO ELETTORALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 09/01/2023

Con delibera n 01 del 09/01/2023



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Chieti in quanto dotato di personalità giuridica con poteri di autarchia e autonomia ha poteri di auto-organizzazione e autoregolamentazione ivi compreso, fra questi, anche quello di determinare le modalità per favorire, assicurando la libertà ed il segreto dell'espressione del voto, l'accesso al diritto elettorale specie quando si è in presenza di realtà collegiali di ampia estensione territoriale che di rilevante numero di collegiati - (Rif. CNPI - n° 1/1983 R. Dec. - n° 6/1979 R. Ric.)

P.Q.M.

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Chieti:

- **premessso** che a norma del D. L. L. 23.11.44 n° 382 tutti gli iscritti all'Ordine, ad eccezione di quelli sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione, risultano elettori ed eleggibili nell'ambito della consultazione elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine;
- **premessso altresì** che si rende opportuno disciplinare le condizioni di manifestazione e pubblicazione delle candidature che dovessero pervenire per consentire a tutto il corpo elettorale di conoscere, nell'ambito di tutti gli iscritti all'Albo eleggibili, coloro che hanno indicato la volontà, impegnandosi quindi con la relativa disponibilità, a ricoprire un incarico di natura elettiva in seno all'organo consiliare di autogoverno della categoria.
- **considerato** che bisogna concedere alla Segreteria dell'Ordine idonei supporti documentali per consentire di approntare le schede elettorali e quant'altro necessario alla dotazione del seggio in tempi ragionevolmente utili, nonché tenendo conto delle candidature formulate

ADOTTA

il presente regolamento al fine di disciplinare e favorire l'accesso al diritto elettorale da parte degli iscritti oltreché al fine di meglio organizzare, definendo le fasi preliminari delle consultazioni elettive del Consiglio dell'Ordine con particolare riguardo alla **predisposizione della convocazione**, delle **schede elettorali**, della **modulistica** e degli **elenchi dei candidati**, come in appresso specificato.

ART. 1) FINALITA'

Scopo del presente articolato è quello di disciplinare il funzionamento e le attività del Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Chieti, con sede a Chieti in via Custoza,26 in particolare regolamentare le elezioni del Consiglio Direttivo.

ART. 2) ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli iscritti nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 del D .L.L n. 382 del 23/11/1944 e da successive modifiche del D. L. 31/01/2005 n. 7 e Legge 31/03/2005 n. 43.



L'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Ordine deve essere convocata nei 15 giorni precedenti a quello in cui esso scade.

La convocazione deve essere effettuata, mediante comunicazione mediante posta elettronica e pubblicazione sul sito istituzionale,, almeno 10 giorni prima della data delle elezioni a tutti gli iscritti.

Nell'avviso di convocazione vengono indicate data e luogo delle adunanze di prima e seconda convocazione, nonché di quella eventuale di ballottaggio.

L'assemblea elettiva può iniziare e coincidere con l'assemblea ordinaria, purché vengano rispettati i tempi sopra indicati. Il conteggio degli intervenuti, necessario per stabilire la validità dell'Assemblea elettiva, deve essere effettuato al momento della chiusura delle operazioni elettorali e prima dell'inizio dello scrutinio delle schede. Il numero degli intervenuti è dato dal numero degli iscritti che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto nei termini di tempo preventivamente fissati.

Il Consiglio Direttivo potrà disporre il prolungamento delle operazioni di voto, modificando la durata indicata, qualora l'affluenza alle urne degli aventi diritto al voto risultasse insoddisfacente ai fini del raggiungimento del quorum previsto (*Cass. Sez. un. 16/11/1994, n. 9679*). In tal caso sarà cura dell'Ordine comunicare l'avvenuta proroga e la conseguente nuova data in cui potrebbero tenersi le eventuali votazioni di ballottaggio.

ART. 3) CANDIDATURE, FORMULAZIONE E TERMINI

L'espressione del voto è un diritto-dovere per assicurare la continuità di gestione dell'Ordine, a garanzia dell'esercizio della Professione e dei propri diritti (D. L. L. 23 nov. 1944, n. 382);

- Hanno diritto al voto tutti gli iscritti, compresi i morosi nel pagamento dei contributi fino a che permane la loro iscrizione o non sono sospesi dall'esercizio professionale.
- L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno una metà degli iscritti.
- Le elezioni saranno valide se, in seconda convocazione e nei giorni indicati, parteciperà al voto almeno un quarto degli iscritti nell'Albo Professionale.
- Ogni candidato, per essere eletto Consigliere, dovrà conseguire la maggioranza dei voti espressi.

I consiglieri da eleggere per il Consiglio dell' Ordine Provinciale di Chieti sono 7 (sette).

Il Perito Industriale o il Perito Industriale Laureato che vorrà proporre la propria candidatura, quale componente del nuovo Consiglio dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria dell'Ordine dopo aver ricevuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea entro il **02 febbraio 2023** e al massimo durante i lavori assembleari.

Dovrà presentare, in ambedue i casi, la propria candidatura redatta esclusivamente in forma scritta ed indirizzata al Presidente dell'Ordine, utilizzando solo i modelli predisposti dalla Segreteria dell' Ordine e disponibili sul sito www.perindchieti.it e presso la segreteria dell'Ordine; i modelli sono i seguenti :

R.C.E richiesta di candidatura elezioni;

S.A.C. scheda autocertificazione candidato;

T.R. Modello trasparenza;



La candidatura dovrà essere consegnata, brevi mani o a mezzo posta elettronica info@perindchieti.it dal candidato interessato alla Segreteria dell'Ordine, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. La Segreteria dell'Ordine assegnerà alla richiesta di candidatura un numero cronologico e un numero di protocollo in arrivo e rilascerà ricevuta dell'avvenuta consegna indicando la data e l'ora della presentazione

I nominativi saranno esposti nella bacheca dell'Ordine e nella sede del seggio elettorale.

ART. 4) SCHEDE ELETTORALI

La Segreteria dell'Ordine predisporrà le schede per la consultazione elettorale tenendo conto delle candidature pervenute entro i termini previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Le schede elettorali dovranno contenere l'intestazione dell'Ordine accompagnata dal Logo di Categoria, i riferimenti della consultazione elettorale, i nominativi dei candidati di cui al precedente comma, riportati secondo l'ordine di presentazione delle candidature e disposti su unica colonna.

La scheda elettorale dovrà riportare una casella, dove esprimere il segno di voto, associata ad ogni singolo nominativo di candidato; il numero di preferenze dovrà essere massimo di n°7 (sette), equivalente al numero di consiglieri da eleggersi.

Resta facoltà della Segreteria indicare o meno il numero di iscrizione all'Ordine fermo restando l'obbligo di effettuare ciò ove ricorressero casi di omonimia fra gli iscritti.

Non potrà essere ammesso alcun simbolo, nome o motto identificativo e/o quant'altro relativo a programmi eventualmente predisposti dai candidati.

Le schede dovranno riportare informazioni sintetiche per richiamare il dettato legislativo e le successive espressioni della Suprema Corte di Cassazione, che contengono l'espressione del voto per un numero di preferenze " uguale o inferiore a quello dei componenti da eleggersi ".

Le schede saranno realizzate secondo la tipologia di cui allegato – **[Mod. S.E.]**.

ART. 5) ELENCO ELETTORALE

La Segreteria dell'Ordine predisporrà un unico elenco elettorale da apporsi nel seggio per la consultazione delle candidature.

L'elenco dovrà contenere l'intestazione dell'Ordine accompagnato dal Logo di Categoria, i riferimenti della consultazione elettorale, le candidature pervenute, riportate secondo l'ordine di presentazione delle stesse, disposte in unica colonna verticale, sotto la voce "Hanno presentato la propria candidatura i seguenti Periti Industriali".

Detto elenco sarà l'unico mezzo conoscitivo e/o propagandistico delle candidature ammesso nel seggio. Esso sarà reso pubblico alla chiusura delle candidature e, quindi, prima dell'avvio delle operazioni di voto.



L'elenco dovrà riportare informazioni sintetiche per richiamare il dettato legislativo e le successive espressioni della Suprema Corte di Cassazione, che consentono l'espressione del voto per un numero di preferenze "uguale o inferiore a quello dei componenti da eleggersi" (numero sette).

ART. 6) RITIRO DELLE CANDIDATURE

Gli eventuali ritiri di candidature per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dovranno pervenire brevi mani con comunicazione scritta direttamente alla segreteria dell'Ordine o al massimo durante i lavori assembleari.

La Segreteria dell'Ordine, se richiesta, rilascerà ricevuta dell'avvenuto ritiro indicando la data e l'ora della presentazione.

ART. 7) DOCUMENTAZIONE PER LA SESSIONE ELETTORALE

La Segreteria dell'Ordine predisporrà "**l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto**" convocati all'Assemblea per l'elezione del Consiglio, giusto il disposto dell'art. 3 c.1 del D. L. L. 23.11.44 n° 382, il "Registro dei votanti" ove trasferire, progressivamente, i nominativi di coloro che, presentandosi all'assemblea e partecipando all'elezione esprimeranno il voto - **All. [R.V.]**.

L'elenco degli iscritti aventi diritto al voto ed il Registro dei votanti consentiranno l'individuazione degli elettori e, a votazione avvenuta, i riscontri numerici di affluenza al voto.

Tutti gli iscritti regolarmente all'Ordine potranno essere ammessi al voto esclusivamente dopo che il Presidente del seggio avrà effettuato gli opportuni controlli finalizzati ad appurare che l'elettore ne abbia diritto e che non abbia ancora votato.

La convocazione dell'assemblea per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, predisposta nel rispetto di quanto previsto dagli art. 2 e 3 del D. L. L. 23.11.44 n° 382 vigente in materia, e che viene inviata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della consultazione, oltre alle consuete informazioni sul calendario e sulle modalità delle elezioni dovrà richiamare il "Regolamento elettorale" vigente nell'Ordine e, nello specifico, la pubblicazione del medesimo all'Albo dell'Ordine così come la sua reperibilità nel sito internet dell'Ordine all'indirizzo www.perindchieti.it al fine di consentire a tutti gli iscritti di prenderne conoscenza ed avvalersi della facoltà di candidarsi entro i termini previsti.

ART. 8) ELEZIONI SUPPLETIVE

Il presente regolamento non si applica in caso di elezioni suppletive di uno o più membri del Consiglio.



In caso di elezioni suppletive, rispettando i criteri attuativi previsti dal presente regolamento, resta facoltà del Presidente predisporre un elenco elettorale esclusivamente per il seggio delle eventuali candidature pervenute durante il corso delle elezioni medesime. .

ART. 9) ADOZIONE – PUBBLICAZIONE – MODIFICHE

Il presente regolamento avrà effetto immediato dall'atto deliberativo di adozione da parte del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Chieti.

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti, ivi compresi coloro che ricoprono cariche istituzionali in seno al Consiglio, osservarlo e farlo rispettare.

Le modifiche al presente regolamento potranno essere effettuate ed avranno effetto immediato dall'atto deliberativo di adozione da parte del Consiglio Provinciale dell'Ordine di Chieti.

E' fatto obbligo alla Segreteria dell'Ordine Provinciale di Chieti la pubblicazione all'Albo dell'Ordine e nel sito internet dell'Ordine all'indirizzo www.perindchieti.it dell'adozione del presente regolamento.

ART. 10) RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda, per quanto di univoco applicabile, al "Massimario di Attività Giurisdizionale" edito dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati quale linea guida per la conciliazione della Categoria nonché alla normativa specifica in materia.

ART. 11) PROPAGANDA

Resta preclusa ogni forma di propaganda, sia prima sia durante le votazioni, all'interno dei locali di seggio, ivi compresi gli spazi condominiali annessi (scale, corridoi, androni, cortili ecc.) e comunque negli spazi eventualmente diversi ove si svolgono le operazioni elettorali; parimenti non sarà ammessa alcuna propaganda personale o di gruppo sul sito dell'Ordine.

ART. 12) SEDE E SEGGIO ELETTORALE

Per favorire la massima partecipazione degli iscritti all'Ordine alle elezioni del Consiglio ed agevolare coloro che operano nei comuni territorialmente periferici rispetto alla sede dell'Ordine, il Seggio sarà situato presso la sede dell'Ordine o presso altra sede appositamente individuata ed indicata nella apposita lettera di convocazione. La disposizione del mobilio sarà tale da consentire l'accesso ordinato dei votanti; essi potranno trattenersi all'interno del seggio soltanto per il tempo strettamente necessario al voto. Le cabine



saranno disposte con un riparo idoneo a garantire la segretezza del voto. All'interno del seggio saranno esposti i nominativi pubblicati a norma dell'art. 3.

ART. 13) COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale è costituito da un ufficio di cui fanno parte:

- Presidente: il Presidente dell'Ordine o suo delegato;
- Il Vice Presidente se nominato dal Presidente;
- i componenti la Commissione Elettorale nominati dal Presidente con funzione di scrutatori di cui uno assume la funzione di Segretario.

ART. 14) COMMISSIONE ELETTORALE

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente è deputato alla Presidenza del seggio elettorale, al quale spetta anche la scelta di due scrutatori e se lo ritiene opportuno di un Vice Presidente o suo delegato. La scelta degli scrutatori può avvenire prima delle operazioni di voto nelle varie sedi di Seggio Elettorale, nelle diverse giornate delle votazioni.

Il Presidente provvederà a redigere un verbale, sul quale verrà riportato la composizione della commissione elettorale.

ART. 15) PREPARAZIONE DELLE SCHEDE E DELL'URNA

Il Presidente, prima dell'avvio delle operazioni di voto della prima giornata elettorale, potrà avvalersi del supporto di un Legale membro esterno del Consiglio Territoriale di Disciplina dei Periti industriali, o eventuale suo sostituto, il quale ratificherà le operazioni di controllo dell'urna elettorale e, di concerto con il Presidente provvederà alla sua chiusura. Prima dell'inizio delle votazioni il Presidente del seggio, con la presenza di due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, inizia la preparazione delle schede. Durante la fase itinerante della transizione da un seggio ad un altro, l'urna sarà confezionata prima della partenza e sconfezionata all'arrivo prima del riavvio dell'operazione di voto, sempre alla presenza di due scrutatori.

Al termine delle votazioni, raggiunto il quorum, il legale medesimo "qualora" presente, o il presidente, validerà l'integrità dell'urna elettorale. All'apertura dell'urna, che resta a cura del Presidente, il Legale se "qualora" presente seguirà le operazioni di spoglio delle schede e, sotto la supervisione del Presidente, redigerà apposito verbale, che sarà firmato dal medesimo, dal Presidente e dagli Scrutatori.



Di ogni operazione, contestazione, annullamento di schede, provvedimento in genere, si prende nota su apposito verbale.

ART. 16) DIRITTO E MODALITA' DI VOTO – VALIDITA' DELLE SCHEDE

Ogni iscritto all'Ordine, per esercitare il suo diritto di voto, deve presentarsi personalmente al seggio e farsi riconoscere.

Il Presidente preleva una scheda già vidimata e la consegna all'elettore. L'elettore, dopo aver votato firmerà il registro dei votanti quale attestazione di aver preso parte alla votazione, si ritira in cabina per esprimere il voto.

La designazione deve avvenire apponendo un segno di voto nella casella corrispondente al nominativo del candidato che si intende votare; il numero di preferenze dovrà essere massimo di n°7 (sette), equivalente al numero di consiglieri da eleggersi.

La apposizione sulla scheda di segni (al di fuori delle caselle di preferenza), frasi od altro, che possano consentire la eventuale individuazione del votante, rende nulla la scheda stessa.

Ove la scheda contenga un numero di preferenze superiore a quello dei rappresentanti da eleggere (sette), la scheda viene considerata nulla.

All'ora fissata per la chiusura delle votazioni, il Presidente dell'Ordine dà atto a verbale dei seguenti elementi:

- a) numero di schede vidimate;
- b) numero di schede vidimate residue;
- c) numero delle schede annullate prima della votazione;
- d) numero delle schede utilizzate che deve essere pari al numero dei votanti risultanti dal registro;
- e) verifica che il numero dei votanti abbia raggiunto la percentuale prescritta dalla legge.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno 1 / 4 degli iscritti medesimi, ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. n. 382 del 23.11.1944.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo aver terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non avevano risposto alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio, ai sensi dell'art. 4 del D.L.L. n. 382 del 23.11.1944.



Si raccomanda alla commissione elettorale:

- a) di attuare un riscontro delle operazioni ogni venti schede in modo da eliminare subito eventuali errori;
- b) di verbalizzare eventuali dubbi o contestazioni risolti dal Presidente intesi gli scrutatori ed il legale "qualora" presente;
- c) di dare comunicazione dei voti ottenuti dai singoli candidati con precisazione di coloro che hanno ottenuto il quorum dei voti per essere eletti. Per quorum dei voti si intende la metà più uno degli elettori che hanno votato (Art. 5 D.L.L. 382).

Art. 17) VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, si procede alla votazione di ballottaggio per la elezione dei Consiglieri mancanti.

I candidati ammessi alla votazione di ballottaggio sono quelli che nella precedente votazione hanno conseguito voti senza raggiungere il quorum.

Per il ballottaggio si seguono le norme delle precedenti votazioni. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'Ordine e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età, gli aventi diritto all'ammissione alle votazioni di ballottaggio possono comunicare la loro irrevocabile rinuncia prima dell'inizio della votazione stessa.

Per le votazioni di cui all'art. 17 la Commissione Elettorale espone, nel seggio di votazione, solo l'elenco dei candidati ammessi al ballottaggio e di coloro che hanno rinunciato.

Art. 18) CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Terminate le operazioni di scrutinio, come indicato agli articoli 16 e 17, il Presidente dell'Ordine procede alla proclamazione degli eletti, comprendendovi anche quelli della precedente votazione.

Il Presidente dell'Ordine, riscontrata la regolarità di tutta la procedura e delle operazioni di voto, dà comunicazione dei risultati agli Organi previsti dalla Legge.

Il risultato delle votazioni verrà comunicato a mezzo mail-PEC agli eletti ed anche mediante esposizione nella bacheca dell'Ordine e sul sito istituzionale entro le ore 18,00 del giorno feriale successivo a quello di ultimazione delle operazioni di scrutinio.

Art. 19) RINUNCIA AL MANDATO

Entro 5 (cinque) giorni dalla esposizione dei risultati dello scrutinio gli eletti possono comunicare al Presidente dell'Ordine, per iscritto ed in via irrevocabile, la loro rinuncia al mandato.



Art. 20) TERMINI DI RECLAMO AI RISULTATI DELL'ELEZIONE

Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale, a norma di legge, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, dalla proclamazione degli eletti.

Il presente regolamento entra in vigore da oggi, 09/01/2023, approvato con delibera n. 01 del 09.01.2023 e sostituisce integralmente, se esistenti, il regolamento o i regolamenti approvati con delibere precedenti.

I Consiglieri hanno deliberato per l'approvazione:

Per. Ind. prof. Nicola D'Aurizio	Presidente	_____
Per. Ind. Cerritelli Roberto	Segretario	_____
Per. Ind. Bufis Marco	Tesoriere	_____
Per. Ind. Rapino Giovanni	Vicepresidente	_____
Per. Ind. Giuseppe Di Paolo	Consigliere	_____
Per. Ind. Enrico Casale	Consigliere	_____
Per. Ind. Gabriele D'Alicarnasso	Consigliere	_____